

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1021)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

dal Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

e dal Ministro dell'Agricoltura

(RUMOR)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1960

Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino

ONOREVOLI SENATORI. — Sul mercato vinicolo sono attualmente presenti forti quantitativi di vini a bassa gradazione alcoolica e ad alta acidità volatile in misura superiore a quelli di normale produzione. Tali vini, data anche la difficoltà di conservazione, vengono offerti ad un prezzo assai basso con conseguente forte depressione del loro mercato.

Di fronte a siffatto stato di cose, al fine di normalizzare detta situazione, si ritiene opportuno accordare allo spirito ed all'acquavite ottenuti, dalla data di entrata in vigore della legge fino al 30 settembre 1960, dalla distillazione di vini, anche se acescenti od alterati, un abbuono dell'imposta di fab-

bricazione nella misura, rispettivamente, dell'80 e del 90 per cento, sotto l'osservanza delle condizioni indicate nella legge medesima.

Si ha motivo di prevedere che tali agevolazioni, di eccezionale portata, che sostanzialmente riproducono quelle già concesse con il decreto-legge 16 marzo 1957, numero 69, decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, legge 1° luglio 1959, n. 458, e legge 30 luglio 1959, n. 560, non mancheranno di conseguire le auspiccate finalità convogliando alla distillazione quei quantitativi di vino, acescente o alterato, che, disponibili sul mercato, attualmente agiscono in funzione depressiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per lo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 settembre 1960, dalla distillazione di vini denunciati come genuini, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, è accordato, nella misura dell'80 per cento, un abbuono di imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, numero 3, e della riduzione di imposta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, numero 1037, prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso articolo 9.

L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi.

Il Ministero delle finanze, d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste e con quello dell'industria e del commercio, provvederà a garantire, con particolari controlli, la genuinità dei vini ammessi alla distillazione agevolata.

Art. 2.

Per l'acquavite di vino prodotta, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 settembre 1960, e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, è accor-

dato, nella misura del 90 per cento, un abbuono di imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione di imposta di cui al citato articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836.

L'abbuono è accordato a condizione che l'acquavite sia depositata in magazzini fiduciari di invecchiamento dai quali potrà essere estratta, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi.

Art. 3.

L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato entro il 30 giugno 1960 presso i viticoltori produttori di vino singoli o associati e ad un prezzo non inferiore a lire 370 per ettogrammo, franco cantina.

Art. 4.

Lo spirito di vino e l'acquavite oggetto della presente legge non possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25 per cento per anno, se non dietro autorizzazione dei Ministeri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste e previo pagamento della intera imposta.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.